



N. 35 - febbraio 2013

## La legge 24 dicembre 2012, n. 243 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione

Con la [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2013, è stata data attuazione al principio del pareggio di bilancio, ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla [legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1](#).

Il sesto comma citato dispone infatti che il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni siano stabiliti con una apposita legge da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

### **Le novelle al dettato costituzionale apportate dalla legge cost. 20 aprile 2012, n. 1**

La legge costituzionale n. 1 del 2012, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost., ha introdotto nella Carta costituzionale il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio, il "pareggio di bilancio" secondo la definizione recata dal titolo del provvedimento.

Nello specifico, è al primo comma del novellato articolo [81 Cost.](#) che viene stabilito che lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e favorevoli del ciclo economico.

Il secondo comma dell'art. 81 Cost. disciplina le possibili deroghe alla regola generale dell'equilibrio tra le entrate e le spese, consentendo il ricorso all'indebitamento solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e al verificarsi di eventi eccezionali, che possono consistere in :

- gravi recessioni economiche;
- crisi finanziarie;
- gravi calamità naturali.

Il ricorso all'indebitamento viene comunque subordinato ad apposita autorizzazione delle due Camere adottata con una procedura aggravata, che prevede un voto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 81 ogni legge (inclusa pertanto la legge di bilancio) che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte; il quarto comma prevede invece il principio dell'annualità sia del bilancio che del rendiconto consuntivo, che devono essere presentati dal Governo e approvati dal Parlamento. Il quinto comma consente il ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio, da concedere per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con il sesto comma dell'articolo 81 viene demandata ad apposita legge la definizione:

- del contenuto della legge di bilancio;
- delle norme fondamentali e dei criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci;
- della sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

Per tale legge (la futura n. 243 del 2012) si prevede l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro il 28 febbraio 2013 (cd. legge "rinforzata").

I contenuti e le finalità della predetta legge sono individuati dall'articolo 5 della legge cost. n. 1 del 2012, che a differenza dei precedenti articoli 1-4 non reca novelle al testo della Costituzione, configurandosi comunque come disposizione di

rango costituzionale. La legge "rinforzata" deve pertanto disciplinare, per il complesso delle pubbliche amministrazioni:

- a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
- b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
- c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati - di cui alla lettera b) - corretti per il ciclo economico rispetto al PIL, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
- d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 81, secondo comma Cost., al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo e il superamento del limite massimo degli scostamenti negativi cumulati, sulla base di un piano di rientro;
- e) l'introduzione di regole sulla spesa per salvaguardare gli equilibri di bilancio e consentire la riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL nel lungo periodo;
- f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente, al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio<sup>1</sup>;
- g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali, anche in deroga all'articolo 119 Cost., concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

Tre ulteriori temi che la legge rinforzata deve disciplinare sono:

- a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
- b) la facoltà degli enti territoriali di ricorrere all'indebitamento;

<sup>1</sup> Sempre in riferimento alle funzioni del Parlamento, il successivo comma 4 dell'articolo 5 della legge cost. n. 1 del 2012 affida alle Camere l'esercizio della funzione di controllo sulla finanza pubblica, con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni, da esercitare secondo modalità da definire con i rispettivi regolamenti.

- c) le modalità attraverso le quali gli enti territoriali concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

Passando alle ulteriori novelle apportate al testo costituzionale dalla legge cost. n. 1 del 2012, all'articolo [97 Cost.](#) viene premesso un nuovo comma che impone a tutte le amministrazioni pubbliche l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea.

Con la novella all'articolo [117 Cost.](#) viene operato uno spostamento di competenza, attribuendo la materia "armonizzazione dei bilanci pubblici" alla competenza esclusiva statale e non più - come nel riparto previgente - alla competenza concorrente Stato-Regioni.

Le modifiche apportate all'articolo [119 Cost.](#), concernenti la disciplina di bilancio degli enti territoriali, stabiliscono anzitutto che l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, prevedendo altresì il concorso di tali enti all'adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea; viene infine specificato che il ricorso all'indebitamento è subordinato alla contestuale definizione di piani di ammortamento e alla condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

Le nuove disposizioni costituzionali troveranno applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

## I contenuti della legge 24 dicembre 2012, n. 243

Come anticipato, con la legge n. 243 del 2012 viene data attuazione al principio del pareggio di bilancio ai sensi del nuovo sesto comma dell'articolo 81 Cost. introdotto dalla legge cost. n. 1 del 2012. Viene altresì attuato l'articolo 5, commi da 1 a 3, della citata legge cost., con il quale sono stati specificati i contenuti e le finalità che devono essere disciplinati con la legge rinforzata da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro il 28 febbraio 2013.

Passando ai contenuti, in estrema sintesi il testo in esame:

- al Capo I (articoli 1 e 2) reca l'oggetto e le definizioni utilizzate nel testo;
- ai Capi II, III, IV e V (articoli da 3 a 13) reca l'attuazione del principio dell'equilibrio dei

- bilanci delle pubbliche amministrazioni e della sostenibilità del debito pubblico;
- al Capo VI (articoli 14 e 15) disciplina il contenuto della legge di bilancio;
  - al Capo VII (articoli da 16 a 19) istituisce l'Organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (su cui v. più oltre);
  - al Capo VIII (articoli 20 e 21) reca disposizioni finali concernenti le funzioni di controllo della Corte dei Conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, nonché disposizioni di coordinamento con la vigente disciplina contabile.

Più in dettaglio, l'**articolo 1** della legge ne reca l'oggetto, specificando il carattere di legge rinforzata del provvedimento, che potrà essere modificato, abrogato o derogato esclusivamente da una legge successiva adottata con la medesima maggioranza assoluta disposta dall'articolo 81, sesto comma, Cost.

L'**articolo 2** elenca le definizioni utilizzate nell'ambito della legge, effettuando una serie di rinvii a quanto previsto nell'ordinamento dell'Unione europea.

L'**articolo 3** prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, ai sensi del nuovo articolo 97, primo comma, Cost., di assicurare l'equilibrio dei bilanci, specificando che tale equilibrio corrisponde all'obiettivo di medio termine, ossia al valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea<sup>2</sup>.

L'equilibrio dei bilanci s'intende conseguito quando il saldo strutturale, calcolato in sede di consuntivo:

- evidenzia uno scostamento dall'obiettivo di medio termine inferiore a quello considerato significativo ai sensi dell'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali in materia;
- assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi di eventi eccezionali - che consentono il ricorso all'indebitamento - e di scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale, ovvero quando evidenzia uno scostamento dal

medesimo percorso inferiore a quello considerato significativo.

L'**articolo 4** ribadisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di concorrere ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico, specificando che qualora il rapporto debito/PIL superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea (ossia il 60% del PIL), in sede di definizione degli obiettivi si debba tenere conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti dal medesimo ordinamento.

La disposizione fa riferimento alla c.d. regola del debito (contenuta nel *Six Pack*<sup>3</sup> e ribadita nel *Fiscal compact*<sup>4</sup>) che prevede la riduzione della quota del debito pubblico eccedente il 60 per cento del PIL ad un ritmo annuale medio nel triennio pari ad almeno un ventesimo della medesima eccedenza.

L'**articolo 5** reca le regole sulla spesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge cost. n. 1 del 2012. Si prevede in particolare che il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni non possa essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la normativa dell'Unione europea e che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio debbano indicare, per il triennio di riferimento, il livello della spesa medesima.

L'**articolo 6** disciplina il ricorso all'indebitamento al verificarsi di eventi eccezionali ai sensi del nuovo secondo comma dell'articolo 81 Cost. In particolare la norma precisa che per eventi eccezionali si intendono i periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea e gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Al verificarsi di tali ipotesi il Governo, qualora ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico per fronteg-

<sup>3</sup> Il *Six Pack* consiste di sei atti legislativi diretti a rafforzare, da un lato, il Patto di stabilità e crescita, e dall'altro le norme relative ai quadri di bilancio nazionali e la sorveglianza in materia di squilibri macroeconomici.

<sup>4</sup> Il "Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'unione economica e monetaria" (c.d. *Fiscal compact*) è stato ratificato dall'Italia con la [legge 23 luglio 2012, n. 114](#). Alla data del 21 febbraio 2013, il trattato è stato ratificato da 17 Paesi (Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lettonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Slovenia), di cui 13 appartenenti all'eurozona.

<sup>2</sup> Si ricorda che l'obiettivo di medio termine per l'Italia, fissato dal [Programma di stabilità](#) e riportato nella [raccomandazione del Consiglio del 10 luglio 2012](#) - adottata in esito all'esame del medesimo Programma e del Programma nazionale di riforma - è un bilancio in pareggio in termini strutturali entro il 2013.

giare i suddetti gli eventi eccezionali, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere una relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilendo le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definendo il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. Il piano di rientro - la cui durata deve essere commisurata alla gravità degli eventi straordinari - deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico.

L'**articolo 7** affida al Ministro dell'economia e delle finanze lo svolgimento di una attività di monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica, stabilendo che qualora si prevedano nell'esercizio in corso scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici, il Governo deve riferire alle Camere.

L'**articolo 8** disciplina il verificarsi di eventuali scostamenti degli andamenti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi programmatici - diversi da quelli già considerati dall'articolo 6 per il caso di eventi eccezionali - prevedendo a tal fine un meccanismo di correzione al fine ad assicurare il ritorno all'obiettivo programmatico.

La disciplina dell'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali è contenuta all'**articolo 9**, laddove si prevede che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano un pareggio del saldo complessivo di bilancio e il pareggio del saldo di parte corrente, in particolare:

- a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è disciplinato dall'**articolo 10**: esso è consentito solo per finanziare spese di investimento e con l'obbligo di adozione di piani di ammortamento per il rimborso del debito; si prevede altresì l'adozione di intese a livello regionale per consentire che l'accesso al debito dei singoli enti avvenga nei limiti consentiti dalla necessità di assicurare, per l'anno di riferimento, l'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale, misurato in termini di cassa.

L'**articolo 11** disciplina il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, istituendo a tal fine un Fondo straordinario, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso dello Stato all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo del saldo del conto consolidato.

L'**articolo 12** definisce invece il concorso di regioni ed enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, prevedendo che nelle fasi favorevoli del ciclo economico i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio devono determinare la misura del contributo del complesso degli stessi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenendo conto della quota delle loro entrate proprie influenzata dall'andamento del ciclo economico.

L'**articolo 13**, dedicato ai bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali, prevede che per gli enti che adottano la contabilità finanziaria l'equilibrio del bilancio sia conseguito qualora, sia in sede di previsione che di rendiconto, si registri un saldo non negativo, in termini di cassa e di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Per gli enti che adottano la contabilità economico-patrimoniale i criteri di equilibrio saranno invece definiti con legge dello Stato.

Le norme relative al principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato sono contenute all'**articolo 14**, ai sensi del quale esso corrisponde ad un valore del saldo netto, da finanziare o da impiegare, coerente con gli obiettivi programmatici di equilibrio stabiliti nei documenti di programmazione finanziaria.

L'**articolo 15** disciplina il contenuto proprio della legge di bilancio prevedendo, in sintesi, l'unificazione in un unico documento (la legge di bilancio appunto), articolato in due sezioni, degli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, in coerenza con la scelta del nuovo testo costituzionale di conferire al bilancio una valenza di legge sostanziale. La prima sezione deve recare le innovazioni legislative e il livello del saldo netto da finanziare, mentre nella seconda sono contenute le previsioni di bilancio a legislazione vigente; entrambe le sezioni devono essere redatte sia in termini di competenza che di cassa. Pertanto la legge di bilancio, oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente, potrà assumere una portata sostanziale con l'introduzione di disposizioni volte ad innovare la legislazione vigente.

Gli **articoli da 16 a 19** sono dedicati all'organismo indipendente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge cost. n. 1 del 2012 per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio.

---

### L'Ufficio parlamentare di bilancio

L'**articolo 16** della legge n. 243 del 2012 istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio, con sede presso le Camere, per lo svolgimento delle funzioni di:

- analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica;
- valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio.

L'Ufficio, operante in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, è costituito da un Consiglio di tre membri - di cui uno con funzioni di Presidente - nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere nell'ambito di un elenco di dieci soggetti con competenza a livello sia nazionale che internazionale in materia di economia e finanza pubblica indicati dalle Commissioni bilancio di ciascuna Camera, a maggioranza dei 2/3 dei rispettivi componenti. I membri, la cui opera è incompatibile con altre attività professionali, durano in carica sei anni, salvo revoca per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, e non possono essere confermati. Le norme organizzative e di funzionamento, ivi inclusa la disciplina dello stato giuridico del personale operante presso l'organismo, sono adottate dallo stesso Consiglio, previo assenso dei Presidenti delle Camere.

Il trattamento economico riconosciuto al Presidente - che rappresenta l'Ufficio, convoca il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno - è pari a quello previsto per il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per gli altri due membri del Consiglio, pari all'80 per cento dello stesso.

L'**articolo 17** stabilisce che il personale dell'Ufficio - selezionato in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza - sia composto da:

- personale a tempo indeterminato assunto mediante concorso pubblico;
- personale delle due Camere e delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo;
- personale selezionato con procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato di durata non superiore a tre anni.

La dotazione dell'Ufficio è fissata in 30 unità per i primi tre anni di attività dell'Ufficio, e successivamente fino a 40 unità. Al funzionamento dei servizi sovrintende un Direttore generale, nominato dal Presidente nell'ambito del personale appartenente all'Ufficio.

Le funzioni sono individuate dall'**articolo 18** e concernono analisi, verifiche e valutazioni relative alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, all'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggior rilievo, agli andamenti di finanza pubblica ed all'osservanza delle regole di bilancio, all'attivazione ed all'utilizzo del meccanismo correttivo di cui all'articolo 8 ed agli scostamenti rilevanti previsti dall'articolo 6, alla sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo e ad ulteriori temi economico-finanziari rilevanti ai fini delle predette attività.

In presenza di "valutazioni significativamente divergenti" dell'Ufficio rispetto a quelle del Governo, quest'ultimo può essere chiamato, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica, ad illustrarne i motivi.

L'Ufficio opera in base ad un programma annuale di attività presentato dal proprio Presidente alle Commissioni parlamentari competenti. Le analisi ed i rapporti prodotti dall'Ufficio sono adottati dal Consiglio su proposta del Presidente. Lo stesso Consiglio ha facoltà di istituire un Comitato scientifico composto da persone di comprovata competenza in campo economico-finanziario, con il compito di fornire indicazioni metodologiche sull'attività dell'Ufficio medesimo.

L'Ufficio corrisponde con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici, cui richiede, oltre a dati ed informazioni, ogni forma di collaborazione utile per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali; può altresì accedere a tutte le banche dati in materia di economia o di finanza pubblica, costituite o alimentate dalle amministrazioni e dagli enti predetti.

La dotazione finanziaria dell'Ufficio, ai sensi dell'**articolo 19**, è fissata in 3 milioni di euro per ciascuna Camera a decorrere dal 2014, rideterminabile esclusivamente con la legge di bilancio. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, ed il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo; il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti delle Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.

L'**articolo 20** reca norme volte ad affidare nuove funzioni di controllo alla Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, prevedendo in particolare la competenza della Corte a svolgere, anche in corso di gestione, il controllo successivo sulla gestione dei bilanci delle regioni e degli enti locali, nonché delle amministrazioni pubbliche non territoriali.

Disposizioni transitorie e finali sono infine contenute all'**articolo 21**, dove si prevede tra l'altro un periodo di sperimentazione svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica delle conseguenze derivanti dall'adozione di un bilancio "a base zero".

Le disposizioni introdotte dalla legge n. 243 del 2012 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del Capo IV (concernente l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali) e della nuova disciplina in materia di contenuto della legge di bilancio, di cui è prevista l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Sugli aspetti della legge n. 243 del 2012 che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo si veda il *dossier* [II-XVI](#) del Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato.

### Per approfondire

- *dossier* n. [322](#) del Servizio studi del Senato (sull'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale);
- *dossier* n. [94/DN](#) del Servizio affari internazionali del Senato (sul *trattato sul fiscal compact*);
- *dossier* n. [736/2](#) del Servizio studi della Camera (sulla legge n. 243 del 2012).

a cura di Stefano Moroni

#### L'ultima nota breve:

*Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013*  
D.L. 223/2012 - A.S. 3647  
(approvato dalla Camera)  
(n. [34](#) - dicembre 2012)

#### nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

Gli arretrati possono essere richiesti all'Archivio Legislativo tel 06 67062610  
ArchivioLegislativo@senato.it  
I testi sono disponibili alla pagina:  
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

[www.senato.it](http://www.senato.it)